



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

BOLOGNESI MAURO, Presidente
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Relatore
MICELI CONCETTA, Giudice

in data 23/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2994/2023 depositato il 17/07/2023

proposto da

Dsmart Srl - 07236320961

Difeso da

Katia Scarpa - SCRKTA70D63F205C

Rappresentato da Tommaso Salvagnini - SLVTMS79H23F205H

Rappresentante difeso da

Katia Scarpa - SCRKTA70D63F205C

ed elettivamente domiciliato presso katia.scarpa@pec.avvocatoscarpa.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Milano

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- RUOLO n. 2023/251962 IVA-ALTRO 2018

- RUOLO n. 2023/251781 RITENUTE 2018

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230057693871000 IVA-ALTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'odierno ricorso, la società ricorrente, DS Smart srl, ha impugnato la cartella di pagamento n. 68 2023 00576938 71 (2018).

La cartella si compone di due partite di ruolo n. TM9 HT190423145420521590000007/D e n. TM9 7 T191029144749504080000001/D, emesse a fronte del mancato pagamento di due avvisi bonari emessi dall'Ufficio Territoriale di Gorgonzola:

- avviso bonario comunicazione numero 0003114319471 cod. atto 02002721922 emesso ai sensi dell'art. 54-bis del d.p.r. 600/73 (sulla dichiarazione IVA a.i. 2018);

- avviso bonario comunicazione numero 0057064319701 cod. atto 56896911916 emesso ai sensi dell'art. 36-bis (sulla dichiarazione Mod.770/2019 a.i. 2018).

Secondo la ricorrente, la cartella sarebbe illegittima in quanto non preceduta dalla notifica degli avvisi bonari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso.

Motivo del ricorso è la presunta mancata notifica della comunicazione di irregolarità. In realtà secondo un recente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'invio della comunicazione prevista dagli artt. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, nel caso di rilievi inerenti alla mera omissione o tardività di versamento, consiste in una mera facoltà facente capo agli uffici, la cui mancanza non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della successiva cartella di pagamento. In sostanza non vi era l'obbligo di invio della comunicazione. E' altrettanto vero però che l'Ufficio non ha dimostrato l'avvenuta rituale notifica della comunicazione, cosa che avrebbe consentito, a parte ricorrente di poter usufruire almeno della riduzione delle sanzioni.

Si ritiene pertanto che stante quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, si ritiene che le sanzioni debbano essere applicate al 10% e si manda all'Ufficio per il calcolo del conseguente parziale sgravio. La natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, determina le sanzioni nella misura del 10%. Rigetta nel resto.

Spese compensate

Il Giudice relatore

G.L. Botteri

Il Presidente

M. Bolognesi